

Decreto Ministeriale del 29/07/1999

Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi preconfezionati e gamme di quantita' e capacita' nominale.

emanato/a da: **Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato**
e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 197 del 23/08/1999**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, di modifica delle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Visto l'art. 15 del citato decreto n. 391/1980, che conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di procedere all'adeguamento delle disposizioni tecniche del medesimo decreto;

Considerata la necessita' di superare gli ostacoli alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti considerati in ambito comunitario;

Considerata la garanzia di protezione dei consumatori derivante dall'emanazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di indicazione dei prezzi per unita' di prodotto;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti in imballaggi preconfezionati di cui ai punti 1.2 Formaggi (1.2.1 Formaggi freschi, 1.2.2 Formaggi fusi), 1.5.4 Cereali e fiocchi di cereali, 1.9 Gelati in quantita' superiore a 125 g, 2.1 Maionese, salse emulsionate, senape, 3. Alimenti secchi per cani e gatti, 6. Prodotti per pulitura e lucidatura, 8. Prodotti per lavaggio (8.1 Saponi, 8.2 Saponi molli, 8.3 Sapone in scaglie e fiocchi, 8.4 Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari, nonche' preparati con ipocloriti, 8.5 Polveri per lucidatura, 8.6 Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo) dell'allegato I ed i punti 2. Alimenti umidi per cani e gatti e 3. Prodotti in polvere per lavaggio e per pulitura dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, cosi' come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, possono essere destinati alla vendita senza alcuna restrizione relativa alle quantita' nominali e alle capacita'.

2. Sono soppresse le disposizioni relative alle gamme dei prodotti elencati al comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
